



**FONDO DI GARANZIA
SISTEMA DI GARANZIA TURISTICA**
per il consumatore di pacchetto turistico

La Società Cooperativa a R.L. IL SALVAGENTE

di concerto con

A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio

- visto il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati;
- viste le modificazioni apportate al Capo I del Titolo VI del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), integralmente novellato dal suddetto D. Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018;
- visto l'art. 47 comma 3 del D. LGS. 79/2011 come modificato, "Protezione in caso di insolvenza o fallimento", che consente agli organizzatori e agli intermediari di costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2 e che contempla che le finalità del presente comma possano essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione;
- vista la necessità delle imprese turistiche italiane di dotarsi di idonee misure di garanzia a favore del consumatore, e preso atto dell'impossibilità di adottare garanzie bancarie nonché della difficoltà di reperire polizze assicurative in grado di sostenere il rischio,

INTENDONO

tutelare sia gli interessi collettivi della categoria delle imprese turistiche definite "agenzie di viaggio" che esercitano, a norma di Legge, le attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di pacchetti turistici, sia gli interessi dei consumatori che a queste imprese si rivolgono.

CONDIZIONI GENERALI DEL FONDO DI GARANZIA

1 - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA (*La presente sezione è valida ed operante solo se è stata corrisposta la relativa Quota di Garanzia annuale*).

Art. 1.1 - Copertura Oggetto del Fondo di Garanzia - Il Fondo di Garanzia, costituito conformemente alle disposizioni dell'art. 47 del D.Lgs. 79/2011, in caso d'insolvenza o di fallimento del Socio Contraente che determinino l'impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà al Viaggiatore una somma pari all'importo da questi versato al Socio Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere del Viaggiatore comprovare tramite apposita documentazione fiscale (*ricevuta, fattura ecc.*) l'ammontare delle somme effettivamente versate al Socio Contraente.

2 - RIENTRO IMMEDIATO/ RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI/ PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (*La presente sezione è valida ed operante solo se è stata corrisposta la relativa Quota di Garanzia annuale*).

Art. 2.1 - Copertura Oggetto del Fondo di Garanzia

Qualora l'insolvenza o il fallimento del Socio Contraente si manifesti durante il viaggio del Viaggiatore, e il pacchetto turistico includa il trasporto del viaggiatore, il Fondo di Garanzia:

- prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro immediato del Viaggiatore (*con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro*) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di viaggio acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell'Assicurato non siano usufruibili per il rientro immediato.
- Provvederà al rimborso di quanto documentalmente pagato dal Viaggiatore al Socio Contraente per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato.



• Provvederà al rimborso al Viaggiatore dei costi documentalmente sostenuti prima del rientro immediato, compresi quelli derivanti dalla necessità di ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di reperimento dei posti sui mezzi di trasporto.

In alternativa, il Fondo di Garanzia provvederà al pagamento dei servizi non ancora fruiti dal Viaggiatore al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale fruizione di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

3 - REGOLAMENTO GENERALE DEL FONDO DI GARANZIA

Art. 3.1 – Massimale - Le coperture di cui al presente Fondo di Garanzia sono prestate fino all'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dal Viaggiatore al Socio Contraente, documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti, nel limite per sinistro/evento/anno e in aggregato per tutti i Viaggiatori del 20% (*ventipercento*) dell'ultimo volume di affari e con il limite massimo di € 150.000,00 (*centocinquantamila*).

Art. 3.2 – Documentazione da consegnare all'Impresa - Prima della sottoscrizione del presente Fondo di Garanzia, il Socio Contraente avrà provveduto a consegnare all'Impresa tutta la documentazione tempo per tempo prevista i cui elenchi sono reperibili sul sito web: <http://www.ilsalvagente.info/le-garanzie/documenti/documenti-integrativi-richiesti-per-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator/>.

In particolare i seguenti documenti saranno elemento determinate per la formazione della Quota di Garanzia:

- a) Modello Unico, Allegato WG78U, rigo D01 – rigo D03 (*ultimo aggiornamento disponibile*);
- b) "Modulo valutazione agenzie con dettaglio mensile partenze" correttamente e integralmente compilato;
- c) Bilancio dell'ultimo anno di gestione, comprensivo di nota integrativa.

Il Socio Contraente prende altresì atto che tale documentazione costituisce l'elemento essenziale attraverso il quale l'Impresa ha valutato l'assunzione del Rischio e, conseguentemente, dichiara di accettare espressamente la facoltà dell'Impresa di non procedere con la sottoscrizione del Fondo di Garanzia oppure di recedere con effetto immediato dal presente Fondo di Garanzia qualora i dati dichiarati e trasmessi all'Impresa stessa non dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, veritieri, completi e/o corretti. In tale evenienza nulla sarà dovuto al Socio Contraente a titolo di rimborsi, spese, danni o Indennizzi o a qualsivoglia altro titolo comunque denominato.

Art. 3.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Dichiarazioni relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, che si rivelino false, inesatte o reticenti, e che siano riportate dal Socio Contraente con dolo o colpa grave in sede di conclusione del contratto, non avranno effetto nei confronti del Viaggiatore.

Il Fondo, qualora il sinistro si verifichi entro i tre mesi dal giorno in cui si sia conosciuta l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non sarà tenuto a corrispondere alcuna somma.

Se le suddette dichiarazioni sono state rese in maniera falsa, inesatta, o con reticenza, ma non con dolo o colpa grave, il Fondo può recedere entro tre mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza.

Se il sinistro si verifica nei tre mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza, la somma a copertura corrisposta dal Fondo sarà ridotta in proporzione al peso che tali dichiarazioni produrranno sullo sviluppo del sinistro. Resta comunque inteso come l'Impresa avrà facoltà di rivalersi sul Socio Contraente per le somme eventualmente erogate in ordine a quella parte di Rischi comunicata in modo inesatto e/o con reticenza del Socio Contraente stesso.

Art. 3.4 – Pagamento della Quota di Garanzia, decorrenza e durata della garanzia - La data di decorrenza del Fondo di Garanzia è rappresentata dalle ore 00 (*zerozero*) del giorno indicato sul Certificato di Garanzia che corrisponde alla data di effettivo pagamento della Quota annuale. Le Quote andranno pagate per intero in modo anticipato e corrispondono ad una intera annualità; non sono previsti frazionamenti. La durata della validità della copertura del fondo di Garanzia è pari ad un anno (*365 giorni*) dalla suddetta data di decorrenza. Le quote verranno determinate sul valore globale delle vendite di pacchetti turistici sia intermediati che di propria organizzazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente come di seguito specificato:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| a) da 000.000 a 400.000 Euro = | Quota Annuale € 300,00 | + Spese di gestione € 50,00 |
| b) da 400.001 a 650.000 Euro = | Quota Annuale € 500,00 | + Spese di gestione € 50,00 |
| c) da 650.001 a 850.000 Euro = | Quota Annuale € 750,00 | + Spese di gestione € 60,00 |



d) da 850.001 a 1.000.000 Euro =	Quota Annuale € 1.000,00	+ Spese di gestione € 75,00
e) da 1.000.001 a 1.250.000 Euro =	Quota Annuale € 1.300,00	+ Spese di gestione € 80,00
f) da 1.250.001 a 1.500.000 Euro =	Quota Annuale € 1.500,00	+ Spese di gestione € 80,00

Per volumi di vendita superiori a 1.500.000,00 euro/anno, la Quota di Garanzia Annuale verrà definita con delibera del Comitato di Gestione. Le "Spese di gestione" saranno assoggettate ad IVA.

Art. 3.5 – Modifiche del Fondo di Garanzia - Le eventuali modificazioni del Fondo di Garanzia devono essere provate per iscritto.

Art. 3.6 – Aggravamento del Rischio - Il Socio Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. A parziale deroga dell'art. 1898 del Codice Civile, resta inteso tra le Parti come, in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto, l'Impresa avrà diritto di esigere dal Socio Contraente anche la parte di Quota di Garanzia più elevata che avrebbe richiesto qualora fosse stata edotta in ordine alla reale entità del Rischio.

Art. 3.7 – Diminuzione del Rischio - Nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a ridurre la Quota di Garanzia successiva alla comunicazione del Socio Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3.8 – Recesso in caso di Sinistro - Dopo ogni Sinistro denunciato e sino al 60° (*sessantesimo*) giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Socio Contraente o l'Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione. Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso dal Socio Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricezione da parte del Socio Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, decorsi 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento da parte del Socio Contraente della comunicazione di recesso, non coprirà il Rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente a partire dal termine poc'anzi indicato. In tale fattispecie resta invece confermata la copertura del Rischio relativamente ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente fino momento di decorrenza degli effetti del recesso.

Tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente articolo andranno effettuate a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC.

Art. 3.9 – Durata della copertura del Fondo - La copertura del Fondo di Garanzia ha durata annuale ed è sottoscritta senza tacito rinnovo.

Termina e cessa di ogni effetto alla data di scadenza indicata sul Certificato di Adesione al Fondo senza la necessità da parte del Socio Contraente o dell'Impresa di dare alcuna comunicazione preventiva.

Art. 3.10 – Decorrenza e durata delle garanzie per i Viaggiatori

Sez. 1 – Annullamento del viaggio prima della partenza: Nei confronti dei singoli Viaggiatori la garanzia decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato o organizzato dal Socio Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui il Viaggiatore inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Socio Contraente. Resta fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell'art. 1.1.

Sez. 2 – Rientro immediato / Rimborso servizi non goduti / Prosecuzione del viaggio: Nei confronti dei singoli Viaggiatori la copertura decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

Art. 3.11 – Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi alla sottoscrizione del Fondo di Garanzia sono a carico del Socio Contraente.

Art. 3.12 – Rinvio alle norme di legge – Diritto di surroga - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto dell'Impresa a esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Socio Contraente per ciascun Indennizzo pagato e per ciascuna prestazione di assistenza erogata, nessuna eccezione, anche in caso d'inadempienza temporanea (*i.e. stato d'insolvenza temporaneo*).



Art. 3.13 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie - Le garanzie di cui al presente Fondo di Garanzie non sono operanti in caso di:

- stato di guerra (*dichiarata o meno*), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati artificialmente.
- dolo o frode del Viaggiatore.

Art. 3.14 – Facoltà di recesso - Le parti avranno facoltà di recedere dal presente Fondo di Garanzia qualora si verifichi una modifica della proprietà o della compagine sociale dell'altra parte. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 30 (*trenta*) giorni dall'avvenuta conoscenza di detta modifica mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR oppure PEC inviata all'altra parte. In ogni caso, l'esercizio della facoltà di recesso avrà effetto immediato e comporterà per l'Impresa l'impossibilità di coprire il Rischio relativo ai Pacchetti turistici venduti dal Socio Contraente a partire dal termine poc'anzi indicato. Resta confermata la presa in carico del Rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dal Socio Contraente fino al termine di operatività del recesso.

Art. 3.15 – Esclusione di compensazioni alternative - Qualora il Viaggiatore non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Art. 3.16 – Obblighi del Viaggiatore in caso di Sinistro - In caso di Sinistro, il Viaggiatore deve darne avviso telefonico e scritto all'Impresa secondo le modalità previste infra meglio dettagliate. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.17 – Estensione territoriale - Il Fondo di Garanzia ha validità nel mondo intero. Ai sensi del presente Fondo di Garanzia non possono rivestire la qualifica di Socio Contraente le Agenzie di Viaggio non aventi sede in Italia.

Art. 3.18 – Criteri di liquidazione dei Sinistri - L'Impresa s'impegna a liquidare i Sinistri indennizzabili entro massimo 90 (*novanta*) giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del Sinistro.

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta del Viaggiatore, l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora il Viaggiatore abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L'Impresa provvederà a rimborsare il Viaggiatore solamente dopo la presentazione della documentazione comprovante, tramite apposita documentazione fiscale (*ricevuta, fattura ecc.*), l'ammontare delle somme effettivamente versate al Socio Contraente per i servizi non goduti.

Art. 3.19 – Verifica documentazione in caso di sinistro - In caso di sinistro, il Fondo di Garanzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di chiedere all'agenzia la produzione di ulteriore documentazione contabile e/o fiscale che la stessa agenzia dovrà acquisire a propria cura e spese presso i propri consulenti, entro e non oltre il termine che sarà indicato dall'impresa. Laddove, dall'esame di tale documentazione e dal raffronto di quest'ultima con quella prodotta in sede di adesione al Fondo di Garanzia (*di cui all'art. 2 delle presenti condizioni*) dovessero emergere incongruenze o difformità in merito ai criteri di ammissione al Fondo di Garanzia, o dovessero emergere situazioni diverse da quelle dichiarate, l'impresa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di negare la copertura del Fondo di Garanzia rispetto al sinistro denunciato e negare l'indennizzo richiesto in via totale o parziale.

Art. 3.20 – Obblighi del Socio Contraente - Il Socio Contraente si impegna a consegnare ai Viaggiatori, in formato cartaceo o elettronico, le Condizioni Generali del Fondo di Garanzia ed il relativo glossario.

Art. 3.21 – Riassicurazione - L'impresa si riserva la facoltà di riassicurare la posizione di ogni singolo Socio Contraente, in tutto o in parte, con Compagnia Assicurativa di gradimento dell'Impresa ed ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.



Art. 3.22 - Comitato di gestione

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato Comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:

- a) un rappresentante dei Soci fondatori dell'Impresa (*membro di diritto*);
- b) un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
- c) un membro del Consiglio Nazionale dell'AIAV designato dal presidente pro tempore dell'Associazione, con funzione di presidente del Comitato;

2. Il comitato di gestione delibera:

- a) su ogni caso per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata;
- b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;
- c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;
- d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), spetta al Comitato:

- a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo.
- b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;
- c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.

COSA FARE IN CASO DI NECESSITÀ - Assistenza

In caso di Sinistro contattare IMMEDIATAMENTE il Fondo di Garanzia "IL SALVAGENTE s.c. a r.l." telefonando al seguente numero: 011 0888111. Dall'Estero è possibile contattare il Fondo di Garanzia telefonando al numero +39.011.0888.111 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di Certificato di adesione al Fondo di Garanzia
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile un contatto.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Altre garanzie

Tutti i Sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- Via internet sul sito www.ilsalvagente.info, sezione "Per il consumatore" seguendo le relative istruzioni
- Via posta elettronica inviando una mail a: rimborsi@ilsalvagente.info oppure info@ilsalvagente.info
- Via telefono al numero +39.011.0888.111

La corrispondenza e/o la documentazione andrà inviata a:

IL SALVAGENTE s.c. a r.l. - Corso Regio Parco n. 15/bis – 10152 Torino (TO) – Sede Operativa C/O AIAV

In base alle norme generali e a quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del Sinistro la documentazione indicata in ciascuna copertura e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali di ogni documento comprovante il versamento di importi dal Viaggiatore al Socio Contraente. L'Indennizzo sarà limitato agli importi effettivamente versati al Socio Contraente, così come comprovati da apposita documentazione fiscale.

Il Socio Contraente deve comunicare all'Impresa ogni modifica del Rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del Fondo di Garanzia.



Si ricorda che il diritto all'Indennizzo si prescrive trascorsi 2 (*due*) anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al Sinistro. (*art. 2952 Codice Civile*).

IMPORTANTE! In ogni caso di Sinistro, unitamente alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'Indennizzo (*numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN*). Il conto corrente comunicato deve essere intestato/cointestato al Viaggiatore che ha sottoscritto il Contratto di Viaggio.

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Viaggiatore: Il soggetto il cui interesse è protetto dal Fondo di Garanzia ovvero ogni viaggiatore che ha acquistato il Pacchetto Turistico organizzato o intermediato dal Socio Contraente.

Fondo o Fondo di Garanzia: La copertura sottoscritta tra il Socio Contraente e l'Impresa.

Assistenza: L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Viaggiatore che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Socio Contraente: L'Agenzia di Viaggio (legalmente costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività) intermediaria od organizzatrice del Pacchetto Turistico, così come infra definito.

Contratto di viaggio: Il contratto per la compravendita del Pacchetto Turistico, stipulato tra l'Agenzia di Viaggio (*i.e. il Socio Contraente*) e il Cliente (*i.e. il Viaggiatore*).

Fallimento: Istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (*legge fallimentare*) e successive modifiche. Il Fallimento è sempre affermato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".

Franchigia: Somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Viaggiatore per ogni Sinistro.

Impresa: IL SALVAGENTE s.c. a r.l. – Corso Regio Parco n. 15/bis – 10152 Torino TO

Indennizzo o indennità: La somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro coperto dalle garanzie del Fondo di Garanzia.

Insolvenza: • La situazione di insolvenza del Socio Contraente che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, derivanti dal Contratto di viaggio, nei confronti del Viaggiatore; oppure • La nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all'insolvenza o al fallimento del Contraente. • Lo stato d'insolvenza si considera manifesto nel momento in cui l'imprenditore e/o la compagine sociale proprietaria dell'Agenzia di Viaggio siano impossibilitati a far ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti oppure si siano resi irreperibili e si siano dati alla latitanza oppure abbiano chiuso i locali ove si svolgeva l'attività d'impresa e/o abbiano trafugato o diminuito fraudolentemente l'attivo, impedendo così il regolare soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di viaggio nei confronti dell'Assicurato.

Socio Contraente: Lo stato d'insolvenza si considera manifesto nel momento in cui l'imprenditore e/o la compagine sociale proprietaria dell'Agenzia di Viaggio siano impossibilitati a far ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti oppure si siano resi irreperibili e si siano dati alla latitanza oppure abbiano chiuso i locali ove si svolgeva l'attività d'impresa e/o abbiano trafugato o diminuito fraudolentemente l'attivo, impedendo così il regolare soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di viaggio nei confronti del Viaggiatore.

Italia: Il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Massimale: L'obbligazione massima della copertura per sinistro e/o per periodo di copertura prevista per una specifica garanzia.

Mondo: Tutti i Paesi del mondo.

Pacchetto turistico: Il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) descritto nel Contratto di viaggio.



Certificato di Adesione al Fondo: Il documento che prova l'adesione al Fondo di Garanzia.

Quota di garanzia: La somma dovuta dal Socio Contraente all'Impresa, calcolata al momento della stipula della Fondo di Garanzia e al momento del rinnovo di ciascuna annualità, (i.e. tariffa flat).

Residenza: Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

Rischio: La probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata la copertura del Fondo di Garanzia.

Servizi turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc. venduti dal Socio Contraente al Viaggiatore.

Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura del Fondo di Garanzia.

Volume di Affari: L'ammontare complessivo dei ricavi realizzato dal Contraente, comprensivo dei costi dei viaggi intermediati o organizzati e delle eventuali provvigioni e corrispettivi derivanti dalle vendite, così come comprovato dal Modello Unico, Allegato WG78U, rigo D01 – rigo D03 nonché dal "Modulo di valutazione agenzie con dettaglio mensilizzazione partenze".